

COMUNE DI CORCIANO

Ufficio: POLIZIA MUNICIPALE

Assessorato:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.64 DEL 02-04-2016

Oggetto: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS 30-04-1992, N.285 E SS.MM. RELATIVI ALL'ANNO 2016

PARERE di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267:

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

Corciano, lì 02-04-16

Il Responsabile del servizio interessato
MACCARI MARCO

PARERE di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267:

FAVOREVOLE/SFAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Corciano, lì

Il Responsabile del servizio finanziario

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che ai sensi dell'art. 208 comma 1, del decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni e integrazioni, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono devoluti ai comuni "quando le violazioni sono accertate da funzionari, ufficiali ed agenti" della Polizia Municipale o da personale adibito (uffici competenti in materia di viabilità e personale addetto all'accertamento di violazioni relative alla sosta dei veicoli);

RICHIAMATO l'art. 208 del D. Lgs. 285/1992, nel testo vigente dopo le modifiche apportate dalla Legge 120/2010, il quale, stabilisce:

- al comma 4 che una quota pari al 50% dei proventi spettanti ai Comuni è destinata:

- a) in misura non inferiore a un quarto della quota citata, cioè non inferiore al 12,5% del totale, a:

COMUNE DI CORCIANO

- interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
- b) in misura non inferiore a un quarto della quota citata, cioè non inferiore al 12,5% del totale, a:
- potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale ...;
- c) ad altre finalità, in misura non superiore al 25% del totale, connesse a:
- miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.
 - al comma 5 che i Comuni determinano annualmente, in via previsionale, con delibera della Giunta, le quote da destinare alle predette finalità, ferma restando la facoltà del Comune di destinare, in tutto o in parte, la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4;
 - al comma 5 bis che la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie citata nella lettera c del comma 4 (che si ricorda non può essere superiore al 25% del totale) può essere anche destinata a:
 - assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato ed a forme flessibili di lavoro;
 - finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;
 - finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187;
 - acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale ...;
 - potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana ed alla sicurezza stradale;

RICHIAMATO altresì l'art. 393 del Regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con il d.p.r. 16.12.1992, n. 495, secondo il quale gli Enti locali sono tenuti ad iscrivere nel bilancio annuale appositi capitoli di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell'art. 208 del codice con l'obbligo, per le somme

COMUNE DI CORCIANO

introitate e per le spese effettuate, di fornire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il rendiconto finale delle entrate e delle spese;

PRESO ATTO della delibera n. 274/2013 depositata il 3/7/2013, con la quale la Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia ha precisato che : “(...) In particolare l’art. 208 comma 4 lett. b) ha previsto che in misura non inferiore ad un quarto della quota di detti proventi spettanti agli enti (1/4 del 50 per cento) sia destinata “...al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale **anche attraverso l’acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale...”. Orbene, la legge individua con esattezza la specifica destinazione delle risorse (potenziamento dei controlli in funzione preventiva ed accertamento con finalità repressiva delle violazioni), limitandosi ad esemplificare talune categorie di spesa che si pongono in stretta correlazione con gli scopi predeterminati in sede legislativa. L’utilizzo vincolato dei proventi è direttamente connesso con l’acquisto (in piena proprietà o nella disponibilità) di automezzi, mezzi ed attrezzature dei Corpi di polizia locale (provinciale e municipale). Il legislatore ha quindi ampliato a beneficio delle amministrazioni locali la facoltà di reperire gli strumenti ed i mezzi fisici e tecnici necessari all’espletamento del servizio. Non v’è dubbio che il riferimento agli automezzi e ai mezzi, si riferisca alle dotazioni di beni del reparto o del Corpo considerato nel suo insieme. Tuttavia, l’uso del termine **“attrezzature”** evidenzia l’ammissibilità di spese sostenute per incrementare i dispositivi individuali in dotazione al singolo agente o ufficiale che presta il servizio di Polizia locale. Rientrano de plano nella nozione di attrezzature quasi tutti gli esempi annotati dall’amministrazione richiedente (divise e buffetteria, armi di reparto o individuali corredati da cartucce, blocchi verbali, prontuario, testi normativi, dotazioni obbligatorie e facoltative dei veicoli, apparecchiature informatiche portatili). Occorre inoltre evidenziare come l’esemplificazione delle categorie di acquisto vincolato alla specifica destinazione non sia tassativa, ma sia, invero, connessa con l’inerenza della spesa rispetto alle finalità individuate dalla legge. Alla luce del dato testuale, ricavabile dall’art. 208 comma 4 lett. b), il potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni è perseguito **“anche”** mediante gli acquisti di che trattasi. Ne consegue che l’amministrazione locale, nell’esercizio della propria sfera di discrezionalità, pur sempre vincolata alla specifica destinazione, possa impegnare quote dei proventi ex art. 208 Codice della Strada per sostenere acquisti di beni e finanche di **servizi strumentali** ulteriori rispetto alle categorie testualmente esemplificate nel testo normativo. Venendo alla classificazione enunciata dall’amministrazione richiedente, non v’è dubbio che lo **svolgimento di esercitazioni di tiro**, peraltro obbligatorie, siano attività finanziabili con la quota dei proventi de quibus, poiché attengono al mantenimento di efficienza organizzativa e professionale dell’appartenente al Corpo di Polizia locale. Non di meno, anche se in via apparentemente meno evidente, non può essere revocato in dubbio che la programmazione e lo svolgimento di **corsi di formazione e di aggiornamento professionale** siano da annoverarsi fra le spese sostenibili ai sensi dell’art. 208 comma 4 lett. b) del D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285, purché la spesa per l’attività formativa sia congrua e strettamente inerente alla finalità di aggiornamento professionale nella materia della circolazione stradale ed abbia lo scopo di accrescere il livello professionale del personale dipendente nell’espletamento dell’attività di controllo e di repressione delle violazioni al Codice della Strada. In conclusione, la corretta interpretazione della disposizione oggetto del quesito si fonda sulla valorizzazione del significato testuale delle parole utilizzate**

COMUNE DI CORCIANO

dal legislatore e, in via sussidiaria, dall'accertamento della ratio legis, tesa sempre, nel caso di specie, ad assicurare l'incremento dei controlli preventivi e repressivi nel settore della circolazione stradale. (...) ".

VISTA la delibera n° 104/2010/REG del 15/09/2010 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo della Toscana;

ATTESO che nel bilancio di previsione per l'esercizio 2016, ai sensi dei precitati articoli, sarà prevista, a titolo di accertamento dei proventi (comprensivi del rimborso delle spese accessorie e di notifica) derivanti dalle sanzioni per violazioni al D. Lgs 285/1992, una apposita risorsa d'entrata pari a € 352.000,00, a fronte della quale sarà iscritto un fondo crediti di dubbia esigibilità di € 97.222,86 e spese per compensi ai concessionari per € 8.000,00;

CONSIDERATO che, le somme destinate a misure di assistenza e previdenza previste dal comma 4 lettera c) dell'articolo 208 del D. Lgs. 285/1992, sono da considerarsi a tutti gli effetti nella base di calcolo utile alla verifica del rispetto della riduzione programmatica della spesa di personale (delibera 37/2010 Corte dei Conti - sez. Piemonte e delibera n° 104/2010/REG della Corte dei Conti - sez. Toscana);

VISTA la propria deliberazione n° 121 del 17-07-2008, adottata in attuazione della legge regionale n.1 del 25/1/2005, art.9 comma 2;

VISTA la legge n. 120 del 29/7/2010 che all'art. 25 commi 2 e 3 prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è approvato il modello di relazione di cui all'articolo 142, comma 12-quater, del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dall'articolo 25 sopra citato, e che le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotte dall'art. 25 legge n. 120/2010, si applichino a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data dell'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui sopra.

TENUTO CONTO che in base al principio contabile applicato sulla contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011, esempio n. 4, la somma da destinare alle finalità di cui all'art. 208 del D.Lgs 285/1992 deve conteggiarsi sulla differenza in sede di previsione iniziale tra il totale delle entrate da sanzioni, il fondo crediti di dubbia esigibilità e le spese previste per il compenso al concessionario;

RITENUTO pertanto di destinare, ai sensi del comma 4 dell'art. 208 del D. Lgs 285/1992, la somma di € **123.388,57**, (pari al 50 per cento dei proventi che si prevede di accertare nell'anno 2016, al netto dell'accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità e del compenso in favore del concessionario, per le violazioni al D. Lgs. 285/1992) per finanziare, anche solo parzialmente, i seguenti interventi di spesa:

					EURO	
	TIT.	MISS.	PROG.	MACRO AGGREG.	IMPORTO FINANZIATO CON ART 208	

COMUNE DI CORCIANO

Interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente	1	10	5	3	30.847,14	non meno del 12,5%
Potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale	2	3	1	2	40.000,00	non meno del 12,5%
Miglioramento della sicurezza stradale, in particolare:	1	10	5	3	31.327,06	non più del 25%
	1	3	1	1	21.214,36	
TOTALE					€ 123.388,56	50%

VISTO l'art. 48 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267 e ss. mm.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm;

ACQUISITI il preventivo parere favorevole del responsabile dell'Area Vigilanza in ordine alla regolarità tecnica, ed il preventivo parere favorevole del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese,

DELIBERA

- DI ISCRIVERE** nel bilancio di previsione 2016 la somma di € **246.777,14** nella parte prima ENTRATA – Titolo III – Entrate extra tributarie, in apposita risorsa n.0300 denominata "Proventi delle sanzioni amministrative per violazione di regolamenti comunali, ordinanze norme di legge" per i proventi spettanti al Comune di Corciano ai sensi dell'art. 208 del CDS;
- Di DARE ATTO** che nel bilancio 2016 detti proventi, nella misura non inferiore al 50%, sono destinati alle finalità di cui all'art. 208, per un importo complessivo pari a € **123.388,57**, per finanziare, anche solo parzialmente, i seguenti interventi di spesa:

					EURO	
	TIT.	MISS.	PROG.	MACRO AGGREG.	IMPORTO FINANZIATO CON ART 208	

COMUNE DI CORCIANO

Interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente	1	10	5	3	30.847,14	non meno del 12,5%
Potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale	2	3	1	2	40.000,00	non meno del 12,5%
Miglioramento della sicurezza stradale, in particolare:	1	10	5	3	31.327,06	non più del 25%
	1	3	1	1	21.214,36	
TOTALE					€ 123.388,56	50%

3. **DI TRASMETTERE** in via informatica (laddove sia approvato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno) al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed al Ministero dell'Interno, copia della presente deliberazione entro il 31/5/2016, congiuntamente alla relazione prevista dal comma 12 quater dell'articolo 142 del D. Lgs. 285/1992 integrata con i dati previsti dal comma 12 bis dell'articolo 142 citato;
4. **DI DARE ATTO** che sono rispettati i disposti dell'art. 208, comma 4, del D.Leg.vo 285/92 e s.m.i;
5. **DI PRECISARE** che, qualora gli introiti effettivi fossero superiori alla somma prevista, si provvederà con successivo atto deliberativo alla destinazione delle ulteriori somme.
6. **DI DARE ATTO** dell'iscrizione delle somme suddette nello schema di deliberazione di bilancio per l'esercizio 2014 da sottoporre a deliberazione del Consiglio Comunale.
7. **DI DICHIARARE** con separata, unanime e favorevole votazione, espressa nei modi e nei termini di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – comma 4 – D.Leg.vo n. 267 del 18.08.2000, essendo necessaria per l'approvazione del bilancio di previsione.